

n. 119/22

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Pierluigi DI STEFANO	Presidente
Dott.ssa Rossella CATENA	Componente
Dott. Martino ROSATI	Componente
Dott. Massimo PERROTTI	Componente
Dott. Stefano OLIVA	Componente

DECISIONE

Premesso che:

L'Ufficio elettorale regionale Marche il 24 agosto 2022 ha ricusato la lista dei candidati avente contrassegno «Partito Animalista UCDL 10 volte meglio» nei collegi per camere deputati per assenza di firme in quanto la formazione politica parlamentare ricorrente aveva cessato di costituire gruppo parlamentare al 17 dicembre 2019 e la lettera della legge impone la ricusazione in mancanza del requisito della rappresentatività al 31/12/2021 in una delle due Camere.

Il partito/gruppo ha proposto ricorso deducendo il diritto all'esonero in quanto il partito era costituito in gruppo parlamentare del corso della legislatura.

Ritenuto che:

Il ricorso è infondato

L'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni opera (art. 18 bis c. 2 dpr 361/1957) "per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi".

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 6-bis, comma I, d.l. 04/05/2022 n. 41, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni si estende "anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale".

Quindi, secondo il chiaro disposto della norma, attualmente in vigore, i casi nei quali il partito o il gruppo politico è esentato dalla raccolta delle sottoscrizioni quando:

- sia costituito in gruppo parlamentare in entrambe le Camere a inizio legislatura in corso
- sia costituito in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021
- abbia presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbia ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale; OVVERO abbia concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.

La questione che pone il partito ricorrente riguarda la possibilità di valutare la partecipazione del medesimo ad un gruppo costituito prima della data del 31 dicembre 2021 e cessato a tale data (nel caso di specie tale gruppo era esistito da aprile a dicembre 2019).

Invero, poco rileva il tema della *ratio* della disposizione che, secondo il ricorrente, dovrebbe portare ad una lettura difforme dal suo testo: non può non rilevarsi che la disposizione stessa è del tutto inequivocabile nel dire che il requisito della partecipazione ad un gruppo dovesse sussistere alla data del 31 dicembre 2021.

Non valutabile, trattandosi di una affermazione solo generica, la circostanza che il partito animalista abbia rappresentanze all'europarlamento.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso di « Partito Animalista UDL 10 volte meglio ».

Si comunichi.

Roma, 27 agosto 2022.

I componenti

  
Levy CB

il presidente

Depositato in Segreteria  
oggi 27/8/2022 ore 14<sup>15</sup>





# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ufficio elettorale centrale nazionale

Il Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale,

letto il provvedimento del 27 agosto 2022, avente n. 119, relativo al ricorso della lista dei candidati avente contrassegno PARTITO ANIMALISTA UC DL 10 VOLTE MEGLIO, pertinente le elezioni della Camera dei deputati e trasmesso dall'Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'Appello di Ancona con PEC del 26 agosto 2022;

rilevato che per mero errore materiale nel predetto provvedimento è fatto riferimento all'Ufficio elettorale regionale delle Marche, anziché all'Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'Appello di Ancona che ha trasmesso gli atti;

DISPONE

Che nel provvedimento n. 119 sopra richiamato, le parole "Ufficio regionale Marche" devono leggersi ed intendersi "Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'Appello di Ancona".

Si comunichi.

Roma, 29/8/22

Il Presidente

Francesco Maria Ciampi

Depositato in Segreteria

oggi 29/8/22



IL DIRETTORE

Dot. Pierluigi Esposito